SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA —

N. 990

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO)

di concerto col Ministro del tesoro (DINI)

col Ministro dell'ambiente
(MATTEOLI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (PODESTÀ)

(V. Stampato Camera n. 1016)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 ottobre 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COOPERATION AGREEMENT ON THE FORECAST, PREVENTION

AND MITIGATION OF NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS AMONG

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY,

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY,

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND,

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

aware of the risks caused by natural and technological disasters which their respective countries are exposed to,

desiring to develop cooperation in the field of forecast and prevention of natural and technological disasters.

stressing the importance of coordinating their efforts to assist Contracting Parties struck by any such disaster,

convinced that enhanced collaboration also in the field of Civil Protection and Disaster Management will strengthen the ties of friendship among the Contracting Parties,

agree as follows:

Article 1

Cooperation in the field of forecast and prevention of major risks, entailing serious consequences for the safety of people, assets and environment, shall primarily include:

- 1. exchange of scientific and technical information and relevant data on a regular basis. This exchange of information will be carried out in conformity with the laws and regulations in force in the territory of each Contracting Party;
- 2. implementation of common research programmes;
- 3. training of experts in the field of forecast, prevention and relief, in order to set up common programmes on Civil Protection and Disaster Management.

Article 2

The trends of cooperation and the implementation of the provisions of Article 1 will be agreed upon by a Joint Committee, made up of representatives of the Contracting Parties.

The Joint Committee will give recommendations to the Contracting Parties as regards the implementation of Article 1 and will propose specific fields and priorities for the aforesaid cooperation.

The Joint Committee will meet once a year and exceptionally more often upon request of one of the ContractIng Parties, it will be chaired in annual rotating shifts by each Contracting Party, following the english alphabetical order of the names of the member States.

The Joint Committee, if necessary, can designate Sub Committees in charge of specific sectors.

The Joint Committee will adopt its own rules of procedure.

Article 3

Closer cooperation should be envisaged among the Contracting Parties should a major natural or technological disaster occur in the territory of one of the Contracting Parties.

All procedures for stronger cooperation and tighter solidarity will be agreed upon by the Joint Committee mentioned in Article 2.

Article 4

If a major disaster strikes a State not party to this Agreement the Contracting Parties willing to help that Country will coordinate their actions as to ensure a better result of their common efforts in compliance with the rules and the trends set out by the Joint Committee mentioned in Article 2.

Article 5

Disputes arising from the interpretation and implementation of the present Agreement, which cannot be solved by the Joint Committee, will be settled through diplomatic channels.

Article 6

The present Agreement will not affect Bilateral Agreements on Civil Protection and Disaster Management and will be executed in accordance with International Agreements in the same field.

Article 7

The Contracting Parties inform each other of the designation of a national Authority that will act as a coordinator for the implementation of this Agreement.

Article 8

The Government of Italy will act as a Depository for this Agreement.

Article 9

The Contracting Parties to this Agreement will notify the Depository through diplomatic channels that this Agreement has been approved in accordance with their respective national legislations.

This Agreement will enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which the third Contracting Party has notified the Depository that the Agreement has been approved according to its national legislation.

This Agreement enters into force only among the Contracting Parties that have given the above notification to the Depository.

Article 10

This Agreement has an unlimited duration.

A Contracting Party wishing to withdraw from this Agreement will notify this decision to the Depository.

The withdrawing State will cease to be a Contracting Party six months after the notification has been received by the Depository.

The Depository will inform the other Contracting Parties of the withdrawal, which will only affect the relationship between the withdrawing State and the other Contracting Parties.

Article 11

Every other State, member of the Central European Initiative - aiming at a better regional cooperation among the Governments enumerated in the Preamble to this Agreement - can accede to this Agreement by informing the Depository in writing of its intention to accede, subject to the consent of all the Contracting Parties.

The accession will come into effect in compliance with the procedures set out in Article 9 which apply to the Contracting Parties.

The Depository will transmit a certified copy of the document of accession to the Government of each signatory State as well as to the Governments of the States that have acceded to this Agreement later.

Article 12

Done in VIEANA on JIEANA in a single authentic English text, which will be deposited in the archives of the Italian Ministry of Foreign Affairs.

For the Government of the Republic of Austria

For the Government of of the Republic of Croatia

For the Government of the Republic of Hungary

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of of the Republic of Poland

For the Government of the Republic of Slovenia

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER PREVEDERE, PREVENIRE E MITIGARE LE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

CONSAPEVOLI dei rischi causati dalle catastrofi naturali e tecnologiche cui sono esposti i loro rispettivi paesi,

DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche,

SOTTOLINEANDO l'importanza di coordinare i loro sforzi per assistere le Parti Contraenti eventualmente colpite da tali catastrofi,

CONVINTI che una collaborazione rafforzata anche nel campo della Protezione Civile e della Gestione delle Catastrofi rafforzerà i legami di amicizia tra le Parti contraenti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi gravi che comportano serie conseguenze per la sicurezza della popolazione, dei beni e dell'ambiente, dovrà innanzitutto includere:

- 1. lo scambio, su base regolare, di informazioni scientifiche e tecniche e dei dati pertinenti. Tale scambio di informazioni dovrà avvenire in conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna Parte contraente;
- 2. l'attuazione di programmi di ricerca in comune;
- 3. la formazione di esperti nel campo della previsione, della prevenzione e del soccorso, in vista di stabilire programmi comuni in materia di Protezione civile e di Gestione delle Catastrofi.

ARTICOLO 2

- Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 1 saranno decisi di comune accordo da un Comitato misto, costituito dai rappresentanti delle Parti contraenti.
- Il Comitato misto fornirà raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporrà specifici settori e priorità per la suddetta cooperazione.
- Il Comitato misto si riunirà una volta l'anno e più di frequente in via eccezionale su richiesta di una delle Parti Contraenti. Esso sarà presieduto da ciascuna Parte contraente con un sistema alternativo di turni annuali, secondo l'ordine alfabetico dei nomi degli Stati membri in lingua inglese
- Il Comitato misto designerà, se necessario, Sotto-comitati misti incaricati dei settori specifici.
- Il Comitato misto adotterà il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 3

Dovrà essere prevista una cooperazione più stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Saranno stabilite di comune accordo dal Comitato Misto tutte le procedure per una cooperazione più intensa e per una più stretta solidarietà.

ARTICOLO 4

Se una grave catastrofe colpisce uno Stato che non è parte al presente Accordo, le Parti Contraenti che desiderano aiutare tale Paese dovranno coordinare le loro azioni in maniera da garantire il risultato ottimale dei loro sforzi congiunti, in conformità con le regole e gli orientamenti stabiliti dal Comitato misto di cui all'Articolo 2.

ARTICOLO 5

Le controversie derivanti dalla interpretazione e dall'attuazione del presente Accordo, che non possono essere risolte dal Comitato misto saranno regolate per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo non pregiudicherà gli Accordi bilaterali sulla Protezione Civile e sulla Gestione delle Catastrofi, e vi sarà dato attuazione in conformità con gli Accordi internazionali nello stesso settore.

ARTICOLO 7

Le parti Contraenti si informeranno a vicenda della designazione di una Autorità nazionale che avrà funzioni di coordinamento ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Il Governo Italiano agirà in qualità di Depositario del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Le Parti Contraenti al presente Accordo notificheranno il Depositario attraverso le vie diplomatiche che il presente Accordo é stato approvato in conformità con le loro rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la terza Parte Contraente ha notificato il Depositario che l'Accordo é stato approvato secondo la sua legislazione nazionale.

Il presente Accordo entra in vigore solo tra le Parti Contraenti che hanno fornito la suddetta notifica al Depositario.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo ha una durata illimitata.

Una Parte Contraente che desidera denunciare il presente Accordo notificherà la sua decisione al Depositario.

Lo Stato recedente cesserà dall'essere Parte Contraente sei mesi dopo che la notifica é stata ricevuta dal Depositario.

Il Depositario informerà le altre Parti Contraenti della denuncia, la quale avrà effetto unicamente sul rapporto tra lo Stato che denuncia e le altre Parti Contraenti.

ARTICOLO 11

Ogni altro Stato, membro dell'Iniziativa Centrale Europea - mirante ad una migliore cooperazione regionale tra i Governi enumerati nel Preambolo al presente Accordo - può aderire al presente Accordo informando per iscritto il Depositario del suo intento di aderire, con riserva del consenso di tutte le Parti Contraenti.

L'adesione entrerà in vigore secondo le procedure stabilite all'Articolo 9 relative alle Parti Contraenti.

Il Depositario trasmetterà una copia certificata del documento di adesione al Governo di ciascuno Stato firmatario come pure ai Governi degli Stati che hanno successivamente aderito al presente Accordo.

ARTICOLO 12

Fatto a Vienna, il 18 luglio, in un unico esemplare autentico in lingua inglese, che sarà depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri Italiano.

				della
Repu	ıbb]	.ica	Aust	riaca

Per il Governo della Repubblica di Croazia

Per il Governo della Repubblica di Ungheria Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Polonia

Per il Governo della Repubblica di Slovenia

	•	